

Il precedente direttivo, nella seduta del 10 luglio 2009, aveva approvato alcune proposte di modifica dello statuto dell'associazione, che, come ricorderete, non sono state discusse nell'assemblea di Cagliari.

Il direttivo, nella seduta del 15 luglio 2010, ha deliberato di avviare sul tema una consultazione dei soci, in modo che sulle eventuali proposte di modifica statutaria una prossima assemblea possa deliberare *ex informata conscientia*, dopo che sulle proposte stesse e sulle ragioni *pro* e *contra* abbia potuto maturare un ampio e argomentato dibattito.

Come ricorderete, la proposta più importante riguardava l'apertura dell'associazione ai professori di seconda fascia, con le stesse regole oggi previste per i professori di prima fascia. Un'altra proposta di un certo rilievo riguardava la procedura per le modifiche dello stesso statuto.

Di seguito riportiamo il testo delle proposte di modifica adottate dal precedente direttivo a fronte del testo in vigore.

Tutti i soci sono caldamente invitati ad esprimere le loro opinioni, soprattutto sul tema centrale concernente l'estensione o meno dell'ammissione a soci dei professori di seconda fascia, nonché, in caso positivo, l'attribuzione o meno ad essi degli stessi diritti riconosciuti ai professori di prima fascia ai fini della composizione e dell'attività degli organi associativi. A questo proposito riportiamo in una nota a cura del Segretario dell'Associazione i risultati di una ricognizione svolta sugli statuti di associazioni italiane di docenti universitari di altre discipline.

Il direttivo si riserva ovviamente, a seguito dell'auspicato largo dibattito fra i soci, di formulare le proprie eventuali proposte.

Gli interventi dei soci saranno immediatamente pubblicati nell'apposita Sezione "Dibattiti" del sito web.

Proposte di modifica adottate dal direttivo il 10 luglio 2009 (a fronte i testi in vigore)

ART. 3, comma 1: "Hanno diritto di far parte dell'Associazione i Professori di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo e in pensione, che siano stati vincitori di concorso nel raggruppamento di diritto costituzionale. L'ammissione è dichiarata dal Consiglio direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato".

Art. 3, comma 1 (testo in vigore): Hanno il diritto di far parte dell'Associazione i Professori straordinari e ordinari, anche fuori ruolo ed in pensione, che insegnino o abbiano insegnato, in tali qualità, discipline rientranti nei raggruppamenti per i concorsi universitari di prima fascia del diritto costituzionale e del diritto costituzionale italiano e comparato, nonché i Professori ordinari, anche fuori ruolo ed in pensione, che, pur insegnando o avendo insegnato discipline diverse, siano stati vincitori di concorso per professore di ruolo di prima fascia in materie rientranti in detti raggruppamenti. L'ammissione è dichiarata dal Consiglio direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato. Sul diniego di ammissione si pronuncia, a voto segreto, l'Assemblea, ove richiesto dall'interessato.

ART. 4, comma 1: "Possono inoltre fare parte dell'Associazione:

- 1. previa domanda scritta, i Professori di prima e di seconda fascia di materie inquadrare nel raggruppamento di istituzioni di diritto pubblico e di diritto pubblico comparato, la cui produzione afferisca al settore del diritto costituzionale;**

2. **su proposta del Consiglio direttivo, insigni studiosi, anche stranieri, che abbiano dato un rilevante contributo alla scienza del diritto costituzionale”.**

Art. 4, comma 1 (testo in vigore): Possono inoltre far parte dell'Associazione, per cooptazione, proposta dal consiglio direttivo:

- a) i Professori di prima fascia di materie inquadrare nel raggruppamento di istituzioni di diritto pubblico, la cui produzione afferisca specificamente al settore del diritto costituzionale;
- b) insigni studiosi che abbiano dato un rilevante contributo alla scienza del diritto costituzionale.

ART. 8, comma 5: “L’Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante pubblicazione dell’ordine del giorno sul sito web dell’Associazione, almeno trenta giorni prima della riunione”.

Art. 8, comma 1 (testo in vigore): L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare le linee programmatiche che il Consiglio direttivo dovrà seguire nello svolgimento della sua attività; per deliberare su questioni o proposte ad istanza del Consiglio direttivo o di almeno dieci soci; per approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

ART. 10, comma 4: dopo la parola “dei neo-eletti” aggiungere “secondo il ruolo universitario”.

Art. 10, comma 4 (testo in vigore): Nella prima riunione, convocata dal più anziano dei neo-eletti, il Consiglio procede all'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Procede alla nuova elezione anche del titolare di una sola di tali cariche non appena essa si renda vacante.

ART. 15 (aggiunto): “Le modifiche del presente statuto devono essere approvate dall’Assemblea dei Soci su proposta presentata dal Consiglio direttivo oppure da venticinque Soci in regola con il pagamento delle quote annuali;

Le proposte, redatte in articoli, devono essere allegate all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci e pubblicate sul sito web dell’Associazione (*comma proposto con il concorso del prof. Pace*)

A tal fine l’Assemblea dei Soci è regolarmente costituita se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

La proposta si considerata approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti”.

ASSOCIAZIONI	SOCI DI DIRITTO	SOCI "AMMISSIBILI"	POTERE DI VOTO	ELETTORATO PASSIVO PER LE CARICHE ELETTIVE
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO	ex art. 3, I c., Statuto professori ordinari e straordinari, anche in pensione, di materie afferenti al raggruppamento di diritto amministrativo	ex art. 3, II e VI c., Statuto a) come soci, professori ordinari e straordinari di materie afferenti a raggruppamenti diversi b) come soci corrispondenti, professori stranieri	ex art. 6, III c., Statuto nessuna differenza fra i soci	ex art. 6, II c., Statuto il presidente è eletto fra i soci professori ordinari
ASSOCIAZIONE CIVILISTI ITALIANI	ex art. 3 Statuto professori ordinari dell'area del diritto civile delle Università italiane o delle Università straniere, purché non siano membri di associazioni con finalità analoghe	non presenti	ex art. 8-11 Statuto nessuna differenza fra i soci	ex art. 8-11 Statuto nessuna differenza fra i soci
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI DIRITTO COMMERCIALE	ex art. 3, I c., Statuto professori, anche fuori ruolo e in pensione, di prima fascia (ordinari e straordinari) e di seconda fascia (associati) compresi nel settore scientifico disciplinare del diritto commerciale	ex art. 3, II, IV e V c., Statuto a) come soci ordinari, professori, anche fuori ruolo e in pensione, di prima fascia e di seconda fascia compresi in settori scientifico disciplinari affini a quello del diritto commerciale b) come soci corrispondenti, studiosi stranieri impegnati in attività di ricerca e di insegnamento a livello universitario aventi ad oggetto temi afferenti al diritto commerciale c) come socio onorario, chi abbia contribuito significativamente allo sviluppo degli studi di diritto commerciale	ex art. 6, V c., Statuto nessuna differenza fra i soci	ex art. 7, IV c., Statuto componenti del consiglio direttivo, in caso di parità di voti ottenuti, il professore di prima fascia, ordinario o straordinario, prevale sul professore di seconda fascia ex art. 12, I c., Statuto componenti del collegio dei probiviri, in caso di parità di voti ottenuti, il professore di prima fascia, ordinario o straordinario, prevale sul professore di seconda fascia
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO	ex art. 3 Statuto giuristi che abbiano interesse ai problemi del diritto comparato e straniero enti, organizzazioni, centri ed istituzioni universitari italiani, aventi o non personalità giuridica, che possano cooperare, direttamente od indirettamente, al raggiungimento dei fini dell'Associazione	non presenti	ex art. 4, lett. b), III c., Statuto nessuna differenza fra i soci	ex art. 4 Statuto nessuna differenza fra i soci
ASSOCIAZIONE TRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO PENALE Professor Gian Domenico Pisapia	ex art. 5 Statuto professori di ruolo che abbiano svolto o svolgano l'insegnamento della procedura penale o di materie considerate affini dalle disposizioni vigenti nelle Università italiane	ex art. 5 Statuto a) come soci ordinari, studiosi italiani della materia cooptati, in numero non superiore a quello dei soci di diritto, dal Consiglio direttivo b) come soci corrispondenti, studiosi stranieri del processo penale	ex art. 6 Statuto nessuna differenza fra i soci	ex art. 3 Regolamento elettorale membri del consiglio direttivo, a parità di voti prevale l'anzianità accademica, in caso di pari anzianità accademica prevale quella d'età
SOCIETA' ITALIANA DI STORIA DEL DIRITTO	ex art. 3, I c., Statuto i professori di ruolo (ordinari, straordinari, associati) e già di ruolo, i professori incaricati e i liberi docenti delle discipline storico-giuridiche contemplate dalle norme vigenti	ex art. 3, II c., Statuto come soci, studiosi italiani e stranieri che abbiano contribuito al progresso della ricerca storico-giuridica	ex art. 10, II c., Statuto nessuna differenza fra i soci	ex art. 10, II c., Statuto nessuna differenza fra i soci
SOCIETA' ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE	ex art. 4, I c., Statuto i professori di ruolo e i ricercatori che sono già inquadrati o che sono risultati idonei, ancorché non abbiano ancora preso servizio, nel settore scientifico disciplinare del Diritto privato o che sono stati titolari di ruolo di insegnamenti universitari civilistici, nonché i liberi docenti e gli assistenti di ruolo ad esaurimento appartenenti al medesimo settore disciplinare	ex art. 4, II, V e VI c., Statuto a) come soci ordinari, i professori di ruolo e i ricercatori che sono già inquadrati o che sono risultati idonei, ancorché non abbiano ancora preso servizio, nel settore scientifico disciplinare del Diritto privato o che sono stati titolari di ruolo di insegnamenti universitari civilistici, nonché i liberi docenti e gli assistenti di ruolo ad esaurimento appartenenti al medesimo settore disciplinare b) come soci sostenitori, enti, pubblici e privati, dipartimenti, istituti con scopi affini c) come soci onorari, i docenti di Università e gli appartenenti a istituti di ricerca stranieri che siano studiosi del diritto civile e abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana	ex art. 6 Statuto nessuna differenza fra i soci	ex art. 7, I c., Statuto componenti del consiglio direttivo, formato da quindici soci eletti dall'Assemblea, dei quali almeno undici professori e non meno di nove ordinari, appartenenti al settore disciplinare del Diritto privato